

STATUTO
dell'associazione "WOMEN FOR FREEDOM"

Articolo 1

COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "WOMEN FOR FREEDOM". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "WOMEN FOR FREEDOM" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Articolo 2

FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- realizzare e sostenere progetti umanitari per offrire protezione, assistenza, integrazione e riabilitazione a donne, bambine e bambini vittime di tratta, sfruttamento sessuale, violenza e povertà in Italia e nel mondo;

- promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone ed in particolare di donne, bambine e bambini.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 3

ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella promozione e tutela dei diritti umani nonché della cooperazione allo sviluppo di cui alle lettere n, u, w dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Bassano del Grappa (VI) ed ha durata illimitata.

Articolo 5

DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di genere, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Articolo 6

PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 7

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 8

LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 9

ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà deliberata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Gli associati hanno l'obbligo di versare ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 10

INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo

che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo.

Articolo 12

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'articolo 26 del CTS.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Uno stesso presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà più uno dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Le convocazioni, effettuate a cura del Presidente, devono essere effettuate mediante posta elettronica purchè sia certa la modalità di ricezione, e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In mancanza di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti membri del Consiglio. In caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, nel caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Il consiglio nomina al suo interno un vice-presidente.

La partecipazione alle riunioni di Consiglio e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti

telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione stesso in fase di convocazione.

Articolo 13

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire sede secondarie, uffici e delegazioni.

Articolo 14

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

Articolo 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Articolo 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta

all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicato dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno il 20% (venti per cento) degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione in fase di convocazione.

Articolo 17

DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Articolo 18

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Articolo 19

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente e se anche lui assente l'Assemblea nominerà il proprio Presidente tra i consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 20

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 23

RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e,

in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive
modifiche e/o integrazioni.

F.to Luisa Marta Rizzon

F.to Michele Gavras notaio